

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1300

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Università non statali legalmente riconosciute

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema delle università libere legalmente riconosciute che, in quanto enti pubblici, al pari delle università statali concorrono alla realizzazione del pubblico servizio inerente all'istruzione superiore nel contesto del pluralismo culturale riconosciuto ed affermato dalla Costituzione (articoli 33 e 34), si pone con particolare urgenza.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella consapevolezza di tale problema, ha impegnato il Governo a presentare un apposito progetto di legge in merito, esigenza di recente ribadita dal Parlamento (articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590).

La necessità di spesa delle varie voci nelle quali si articola il bilancio di una università ha

reso in effetti insopportabile, per le sole forze che fino a qui ne hanno garantito la vita, il peso finanziario della gestione delle università libere, al punto che la loro stessa possibilità di sopravvivenza è oggi in forse.

A ciò va aggiunto che proprio la recente normativa sull'assetto della docenza universitaria e sulla sperimentazione organizzativa e didattica ha ulteriormente appesantito, dal punto di vista finanziario, le predette istituzioni universitarie, dovendo esse adeguarsi alla normativa statale.

Di qui la necessità di un intervento legislativo che, per un verso, costituisca riaffermazione del principio del pluralismo culturale consentendo la sopravvivenza delle università non statali e, per altro verso, vincoli la

discrezionalità amministrativa dell'intervento finanziario statale in favore delle università non statali, fissando dei parametri oggettivi in relazione alle esigenze del loro funzionamento e, quindi, dell'assolvimento dei loro compiti istituzionali (articoli 1 e 2).

Trattasi, in sostanza, di un intervento finanziario che non viene erogato in via indiscriminata, ma viene filtrato attraverso la sussistenza di dati oggettivi.

La contribuzione in favore di quelle università non statali che intendano avvalersene avviene, quindi, sulla base di criteri, fissati con apposito decreto, che tengono conto dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta stessa, accertati attra-

verso il vaglio del Ministro della pubblica istruzione. Detto vaglio ha luogo attraverso tutta una serie di elementi conoscitivi in ordine alle strutture e al funzionamento dell'università con l'indicazione di dati statistici e informativi che l'istituzione universitaria ha l'obbligo di fornire all'amministrazione (articolo 3).

Il provvedimento fissa all'articolo 4 la misura del contributo dello Stato determinata, a partire dall'anno 1989, in lire 70 miliardi. Tale misura, a partire dall'anno 1991, sarà determinata ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Lo stesso articolo 4, infine, detta le disposizioni di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Con il presente disegno di legge, viene determinato, come è evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento finanziario dello Stato a favore delle università non statali, che viene filtrato attraverso la sussistenza di dati oggettivi, accertati attraverso tutta una serie di elementi conoscitivi che tengono conto delle strutture e delle condizioni finanziarie delle singole istituzioni.

Qui di seguito, si riportano a titolo di esemplificazione, gli importi relativi agli oneri sopportati per il personale docente e ricercatore:

		Stipendio annuo lordo medio compresi oneri riflessi a carico amministrazione	
<i>Libera università commerciale</i>			
<i>«Bocconi» di Milano</i>			
Professori I fascia .....	n.	37 × 64.833.560 =	2.398.841.720
Professori II fascia .....	n.	50 × 48.534.400 =	2.426.720.000
Ricercatori .....	n.	50 × 49.391.640 =	2.469.582.000
			<u>7.295.143.720</u>
Professori a contratto .....	n.	151	
Contratti con tecnici .....	n.	35	
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo ...	n.	3	
Borse di studio e perfezionamento	n.	67	
Studenti .....	n.	9.484	
<i>Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano</i>			
Professori I fascia .....	n.	207 × 64.833.560 =	13.420.546.920
Professori II fascia .....	n.	408 × 48.534.400 =	19.802.035.200
Ricercatori .....	n.	689 × 49.391.640 =	34.030.839.960
			<u>67.253.422.080</u>
Professori a contratto .....	n.	295	
Borse di studio e perfezionamento	n.	74	
Studenti .....	n.	26.428	

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Università degli studi di Urbino*

Professori I fascia .....	n.	204 × 64.833.560 =	13.226.046.240
Professori II fascia .....	n.	333 × 48.534.400 =	16.161.955.200
Ricercatori .....	n.	318 × 49.391.640 =	15.706.541.520
Assistenti ad esaurimento .....	n.	20 × 47.466.040 =	949.320.800
			46.043.863.760
			46.043.863.760

Professori a contratto .....	n.	54
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo ...	n.	3
Studenti .....	n.	12.116

*Libera università internazionale di studi sociali di Roma*

Professori I fascia .....	n.	28 × 64.833.560 =	1.815.339.680
Professori II fascia .....	n.	15 × 48.534.400 =	728.016.000
Ricercatori .....	n.	15 × 49.391.640 =	740.874.600
			3.284.230.280
			3.284.230.280

Professori a contratto .....	n.	210
Studenti .....	n.	3.080

*Istituto universitario di lingue moderne di Milano*

Professori I fascia .....	n.	3 × 64.833.560 =	194.500.680
Professori II fascia .....	n.	35 × 48.534.400 =	1.698.704.000
Ricercatori .....	n.	45 × 49.391.640 =	2.222.623.800
			4.115.828.480
			4.115.828.480

Professori a contratto .....	n.	47
Lettori a contratto .....	n.	44
Studenti .....	n.	4.150

*Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo*

Professori I fascia .....	n.	30 × 64.833.560 =	1.945.006.800
Professori II fascia .....	n.	40 × 48.534.400 =	1.941.376.000
Ricercatori .....	n.	40 × 49.391.640 =	1.975.665.600
			5.862.048.400
			5.862.048.400

Professori a contratto .....	n.	47
Lettori a contratto .....	n.	19
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto ...	n.	1
Studenti .....	n.	3.480

*Libero istituto universitario di Magistero di Catania*

Professori I fascia .....	n.	5 × 64.833.560 =	324.167.800
Professori II fascia .....	n.	35 × 48.534.400 =	1.698.704.000
Ricercatori .....	n.	37 × 49.391.640 =	1.827.490.680
			<u>3.850.362.480</u>

Professori a contratto .....	n.	8
Lettori a contratto .....	n.	8
Studenti .....	n.	3.067

*Libero istituto universitario «Maria SS. Assunta» di Roma*

Professori I fascia .....	n.	8 × 64.833.560 =	518.668.480
Professori II fascia .....	n.	12 × 48.534.400 =	582.412.800
Ricercatori .....	n.	10 × 49.391.640 =	493.916.400
			<u>1.594.997.680</u>

Gli stipendi del personale docente considerati nei prospetti sopra riportati sono stati calcolati facendo la media tra quelli previsti per il tempo pieno e quelli previsti per il tempo definito anche se quello che ne deriva è un calcolo approssimato per difetto, essendo il 70 per cento del personale docente in regime di tempo pieno.

Per i ricercatori, invece, lo stipendio considerato è direttamente quello corrispondente al tempo pieno in quanto, fino ad oggi, i ricercatori tutti hanno scelto tale regime di impegno.

Per quanto riguarda i professori a contratto, i lettori di madre lingua, i contratti con i tecnici, le borse di studio e di perfezionamento, i dottorati di ricerca e gli studenti, i dati numerici sono stati riportati per una valutazione più realistica della situazione delle varie istituzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'istruzione superiore concorre allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, in attuazione dell'obiettivo posto alla Repubblica dall'articolo 9 della Costituzione.

2. L'istruzione superiore è impartita nelle università e negli istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università e istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto la parità alle istituzioni universitarie statali.

3. La facoltà di istituire università e istituti superiori non statali è concessa con legge, in relazione agli obiettivi di programmazione stabiliti nei piani quadriennali di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

4. L'ente o gli enti promotori, nei cui confronti sia stata concessa la facoltà di istituire l'università o l'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenerne il riconoscimento in via amministrativa.

## Art. 2.

1. Le università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto la parità, concorrono con le università statali all'espletamento del pubblico servizio relativo all'istruzione superiore.

2. Lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4, per il funzionamento delle istituzioni universitarie non statali riconosciute, al fine di assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto da parte delle università, per quanto di loro

competenza, del principio, di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

#### Art. 3.

1. L'università non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro della pubblica istruzione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti, gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi all'anno, a partire dall'anno 1989, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Dall'anno finanziario 1991 la spesa di cui al comma 1 potrà essere rideterminata con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante

utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.